

DELIBERA N.	13/2015
TITOLO	2015.1.10.4
	2012.1.10.21.744
LEGISLATURA	IX

Il giorno 9 marzo 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO:DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X TASCHERI, VODAFONE OMNITEL X E FASTWEB X.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Vista la legge 2 aprile 2007 n. 40, recante "*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Vista la delibera n. 16/2011 del Corecom Toscana;

Visto lo "*Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Vista la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini (NP.2015.519);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 9 marzo 2015;



CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta una fatturazione difforme rispetto a quanto prospettato in sede di sottoscrizione contrattuale da parte di Vodafone Omnitel X (di seguito Vodafone), il mancato passaggio da Fastweb X (di seguito Fastweb) a Vodafone e la conseguente doppia fatturazione, l'attivazione non richiesta del servizio adsl, la mancata ricezione della disdetta nei termini da parte di Vodafone, la mancata risposta ai reclami. In particolare, nell'istanza introduttiva l'istante dichiara quanto segue:

- di avere aderito nell'aprile 2010 ad un'offerta contrattuale di Vodafone tramite agenzia, offerta che prevedeva il costo di euro 99,00 a bimestre;
- di avere richiesto la migrazione da Fastweb a Vodafone di tre numeri fissi;
- di avere ricevuto l'emissione di 3 numeri provvisori rimasti attivi fino al febbraio 2012;
- di avere subito costi effettivi di oltre 450,00 euro a bimestre sulla numerazione Vodafone provvisoria;
- di non avere mai avuto il passaggio da Fastweb a Vodafone e di avere subito una doppia fatturazione dall'aprile 2010 al febbraio 2012;
- di non avere richiesto l'attivazione dell'adsl;
- di avere inviato lettera di disdetta a Vodafone in data 7 febbraio 2011, non recepita dall'operatore nei termini, ma solo nel febbraio 2012;
- di avere inviato numerosi reclami;
- di avere ricevuto un router non Wi-Fi, nonostante fosse stato chiesto in più occasioni un router Wi-Fi;
- di avere subito una contraffazione del contratto.

In base a tali premesse, l'utente richiede:

- 1) storno/rimborso totale delle fatture eccedenti i costi promessi dall'agente;
- 2) indennizzo per mancata risposta ai reclami;
- 3) indennizzo per mancata lavorazione pratica;



- 4) indennizzo per mancato recepimento della disdetta;
- 5) indennizzo per mancata migrazione di 3 linee fisse;
- 6) indennizzo per mancato utilizzo del servizio internet;
- 7) indennizzo per mancata consegna della Vodafone Station;
- 8) indennizzo per attivazione di servizi non richiesti;
- 9) rimborso per 22 mesi di doppia fatturazione.

2. La posizione degli operatori

Fastweb rileva "l'assenza di legittimazione a proporre l'istanza introduttiva della presente procedura in capo al Sig. X Taschieri. Sottoscrittore ed intestatario del contratto sia con Fastweb, sia con Vodafone Omnitel risulta incontrovertibilmente il Sig. X Taschieri, quale titolare della X Taschieri Arredamenti. Posto che da tutti i documenti contrattuali si evidenzia quale unica parte contrattuale, in entrambi i rapporti con Vodafone Omnitel e con Fastweb il Sig. X Taschieri, soltanto quest'ultimo è legittimato a svolgere, anche nella presente sede amministrativa, qualsivoglia domanda derivante da detti rapporti negoziali.". Fastweb eccepisce, in via principale, il difetto di legittimazione attiva dell'istante, Sig. X Taschieri, in quanto estraneo al rapporto contrattuale intervenuto tra Fastweb X e il Sig. X Taschieri quale titolare della X Taschieri Arredamenti. In subordine, chiede di respingere ogni richiesta dell'istante.

Vodafone chiede il rigetto delle domande dell'istante in quanto generiche.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte, come di seguito precisato.

- a) In via preliminare e sul piano rituale, si ritiene di accogliere l'eccezione avanzata dall'operatore Fastweb in ordine al difetto di legittimazione attiva del Sig. X Taschieri. In particolare, dall'istruttoria è emerso che il contratto con l'operatore Vodafone, che risulta depositato agli atti, è stato sottoscritto dal Sig. X Taschieri in qualità di titolare della X Taschieri Arredamenti. Inoltre, la fatturazione di entrambi gli operatori coinvolti dalla presente controversia, risulta riferita alla X individuale di X Taschieri. Il titolare dell'utenza interessata, pertanto, non risulta il Sig. X Taschieri, sottoscrittore dell'istanza di definizione della controversia, bensì risulta essere il Sig. X Taschieri. Per tale ragione, in sede istruttoria, l'ufficio provvedeva a richiedere integrazione di documentazione e ratifica dell'operato del



Sig. X Taschieri da parte del Sig. X Taschieri. Quest'ultimo inviava una delega nei confronti del Sig. X Taschieri e non una ratifica del suo operato. Considerato che, regolarmente convocato, neppure in sede di udienza l'istante è comparso a ratificare l'operato del Sig. X Taschieri, si ritiene di considerare inammissibili le richieste avanzate, per carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. X Taschieri (cfr. anche la delibera n. 16/2011 del Corecom Toscana). Alla luce di tale motivazione, quindi, tutte le domande sono da rigettare.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Dichiara inammissibili e rigetta le domande formulate nell'istanza presentata dal Sig. X Taschieri nei confronti di Fastweb X e Vodafone Omnitel X per carenza di legittimazione attiva dell'istante, secondo le motivazioni di cui al capo a).

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario

Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza

